

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART 55 DEL D.LGS N 117/2017 E SS.MM.II PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LA CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROG-464-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028 CUP J81J25001950001 CIG B9C7610A18

TRA

Il Comune di Reggio Emilia (di seguito indicato anche come “*Comune*” o “*Amministrazione procedente*”) in persona del Dott. Antonio Costantini nella qualità di Dirigente del Servizio Contrasto alle Povertà Urbane, per la carica domiciliato presso la sede del Comune in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 P.Iva/Cf 00145920351.

e Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale di Solidarietà– società Cooperativa (di seguito indicato anche solo “*Ente Attuatore Partner*” o “*EAP*” o “Ente del terzo settore” o “ETS”), sede legale Via Normandia, 26 – Reggio Emilia – P.Iva/Cf 01367610357 iscritta nel RUNTS – sezione Impresa sociale – con il numero 5964 dal 21.03.2022. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ilaria Nasciuti nata a _____ il _____ CF

Premesso

- Il Comune di Reggio Emilia è titolare del progetto di accoglienza Integrata SAI PROG-463-PR3 categoria Ordinari a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi Dell'Asilo triennio 2023-2025 per n.73 posti finanziato DM Prot. Nr. 2022/37847 e oggetto di prosecuzione nel triennio 2026/2028;
- con Deliberazione di Giunta n.147/2025 si è approvata la presentazione della domanda di prosecuzione dei Progetti SAI in essere- Sistema Accoglienza Integrazione per il triennio 2026-2028 ;
- Il Comune di Reggio Emilia ha avanzato in data 16/07/2025 la domande di prosecuzione sul Portale FNAsilo dei Progetti SAI Categoria MSNA per il triennio 2026–2028 **per n. 26 posti** .
- con il Provvedimento Dirigenziale R.U.D. n. 1986 del 29/10/2025 si è proceduto ALL“ APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS 117/2017 E SS.MM.II E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LE CATEGORIE ORDINARI (PROG-463-PR-4) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROG-464-PR-4) A

VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
– TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028;

- nell'Avviso parte integrante del medesimo provvedimento viene riportato che *l'accoglienza nella rete SAI , finanziata dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo e i progetti presentati saranno attivati , a seguito di positivo percorso di co progettazione , solo in caso di effettivo finanziamento da parte del Ministero dell'Interno nei limiti e con le modalità assegnate e disponibili , e che a conclusione della successiva fase di co-progettazione, seguirà la stipula di una Convenzione tra Amministrazione procedente e Soggetto individuato ;*
- il provvedimento dirigenziale n.2192 del 26/11/2025 con il quale, a seguito di seduta pubblica di apertura dei plichi riguardanti la busta amministrativa in data 18/11/2025, stabilita dall'Avviso, si è approvato il verbale di ammissione per l'unico soggetto che aveva presentato apposita domanda di partecipazione: Ets singolo Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa C.F./P.IVA 01367610357 Via Normandia, 26 – 42124 Reggio Emilia PG 2025/273092 e si è nominata la commissione per l'espletamento delle procedure previste dall'avviso in argomento;
- la Determinazione dirigenziale n. 2250 del 01/12/2025 con la quale si dava atto del verbale di valutazione della Commissione nominata con Provvedimento Dirigenziale n. 2192/2025 che ha ammesso alla fase successiva della procedura di co-progettazione il soggetto Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – società Cooperativa C.F./P.IVA 01367610357 (unico candidato) SAI PER LA CATEGORIA MSNA (PROG-464-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 53671 del 03/12/2025 del Ministero dell'Interno con il quale vengono approvati i progetti in scadenza al 31.12.2025, di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto, e autorizza il Comune di Reggio Emilia alla prosecuzione dal 1.1.2026 al 31.12.2028 degli INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LA CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROG-464-PR-4) , con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il numero dei posti e per gli importi indicati

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n.del con il quale si prende atto del finanziamento DM n. 53671 del 03/12/2025 si approvavano i verbali dei tavoli di co-progettazione, prendendo atto della conclusione dei lavori, il cui esito, il Progetto unitario e rispettivi allegati vengono allegati come parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione ;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto partner attuatore degli interventi CUP J81J25001950001 CIG B9C7610A18, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare come risulta da comunicazione P.G. n. del.....rilasciata dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia

richiamati/ricordati

a definizione del quadro normativo di riferimento della co progettazione e del progetto:

Visti:

- l'Art. 118 della Costituzione in particolare il comma 4;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i., che introduce a livello nazionale i principi generali che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione di interventi sociali e socio assistenziali;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – Codice del Terzo Settore ed in particolare l'art. 55 che disciplina l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento, stabilendo che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)";
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 3 marzo 2021 inerente le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017;
- la Legge regionale n. 3/2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva".
- il'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti pubblici";
- il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici approvato con delibera di Consiglio Comunale ID n° 57 del 11/04/2016 e successive modifiche ;
- il Regolamento comunale sulla democrazia e la giustizia urbana e climatica Reggio Emilia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 12.09.2022 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Documento unico di programmazione 2025-2029,e successivi aggiornamenti, approvato in data 25/07/2024 con atto di Giunta Comunale n.163/2024 e successiva presa d'atto in data 29/07/2024 del Consiglio Comunale con delibera n. 81/2024 ;
- la Legge n. 189/2002 e s.m.i. di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che ha istituzionalizzato le forme di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR, oggi denominato Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI (come istituito dal D.L. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 173/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023 e s.m.i.);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019 recante "Modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)" e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare (...)", con cui si è provveduto a modificare ed ampliare la previgente disciplina in materia ed istituire il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) quale sistema centrale di accoglienza;

Rilevato che :

- nell'ambito della riforma del Terzo Settore particolare rilievo assume la revisione della disciplina dei rapporti tra gli ETS e la amministrazioni pubbliche, fortemente

improntati alla collaborazione attraverso, tra l'altro, percorsi di co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n.117/2017, posti in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle norme che disciplinano specifici procedimenti, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;

- il citato art. 55, terzo comma, prevede che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, consentendo in tal modo di promuovere un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione dell'evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la partecipazione del Terzo settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- lo strumento della co-progettazione, quindi, vede il Comune di Reggio Emilia ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a proporre risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, attraverso cui assicurare l'unitarietà dei processi organizzativi;
- la complessità delle attività da espletare e la diversificazione delle risorse necessarie presenti nel locale contesto territoriale, ma che necessitano di un coordinamento unitario e di una crescente integrazione, ha reso opportuno il ricorso alla procedura di co-progettazione al fine di coinvolgere gli Enti del Terzo Settore per il raggiungimento e rafforzamento dell'autonomia dei beneficiari interessati dagli interventi in parola;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- la co-progettazione rappresenta modalità alternativa all'appalto prevista dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dalle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Decreto legislativo n. 117/2017" approvate con Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è riconducibile ai procedimenti di cui alla Legge 241/1990, nonché compresa tra i modelli di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 36/2023: essa costituisce una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse non strettamente economiche ma anche logistiche e/o organizzative e professionali - per l'innovazione degli stessi;

Atteso che attraverso l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti tra le Parti;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la gestione del rapporto di collaborazione tra le parti finalizzato alla REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LA CATEGORIA MSNA (PROG-464-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO –PER IL TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028 CUP.....CIG.....

Le attività, come declinate nel Progetto Unitario definitivo esito dei lavori del Tavolo di Co-progettazione, riguardano la definizione e realizzazione di interventi di accoglienza e inclusione sociale in favore di soggetti richiedenti asilo e/ titolari di protezione internazionale ai sensi del D.L. 130/2020 per un totale di n.26 posti (a regime) suddivisi in strutture di accoglienza dislocate sul territorio, gestite dall'ente attuatore.

L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Reggio Emilia siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;

In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le modificazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, dalla presente Convenzione e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la Co-progettazione.

In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il Comune, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi all'Ente Partner il quale si assume la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

Resta inteso che:

- tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti;
- il Comune si riserva in qualsiasi momento e senza che al soggetto partner possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento:
 - di disporre la cessazione o la sospensione degli interventi, a fronte di sopravvenute disposizioni nazionali o, comunque, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
 - di recedere in qualunque momento dal partenariato qualora questo non si rilevi rispondente all'interesse pubblico perseguito o risulti infruttuoso.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Lo scopo dei progetti nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione è quello di favorire il perseguimento dell'autonomia individuale dei soggetti accolti supportando i percorsi di integrazione e di inclusione intesi come una loro emancipazione dal bisogno di

ricevere assistenza. L'obiettivo è unico per tutti i beneficiari presi in carico dai progetti: adulti e minori non accompagnati, nuclei familiari e singoli, uomini e donne, portatori di specifiche vulnerabilità o di fragilità e allo stesso modo, salvaguardando l'esigenza di declinare gli interventi secondo il genere, l'età e, più in generale, l'unicità di ogni singola persona. I servizi previsti riportati nella presente Convenzione devono necessariamente essere garantiti in continuità, senza interruzione, per tutti gli accolti. In questa ottica è essenziale collocare al centro del Sistema di protezione le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza ed integrazione e non mere destinatarie di interventi predisposti in loro favore.

Le finalità, gli obiettivi, le attività progettuali e gli strumenti operativi sono quelli indicati nel Progetto unitario, allegato quale parte integrante della presente convenzione (All. B) approvata con Determinazione Dirigenziale n.del

Art. 3 - Durata della convenzione

Le azioni e gli interventi oggetto di co-progettazione, decorrono dal 01.01.2026 e si concluderanno il 31.12.2028. Il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di prolungare il rapporto di collaborazione con l'ente attuatore Partner, previa ammissione al finanziamento ed eventuale ri-progettazione degli interventi, per un periodo massimo complessivo pari alla durata iniziale.

Art. 4 - Attività progettuali e modalità di svolgimento

L'accoglienza integrata prevede la presa in carico dei beneficiari ed assicura i seguenti servizi minimi obbligatori:

(art. 4 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019):

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

I progetti destinati all'accoglienza di MSNA devono altresì garantire (art. 35 Linee Guida allegate al DM 18/11/2019):

- a) attività di sostegno agli affidamenti familiari;
- b) servizi di sostegno e accompagnamento dei minori all'autonomia e all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale;
- c) attività che favoriscano un raccordo con i tutori volontari dei minori accolti;
- d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità.

Gli interventi e le attività dovranno essere realizzate e coerenti secondo quanto definito dal DM 18/11/2019 e dalle Linee Guida allegate che nella presente convenzione devono essere considerate come integralmente richiamate, dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei Servizi di Accoglienza Integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e di Minori Stranieri Non Accompagnati, dal Manuale di Rendicontazione ed eventuali loro successive modifiche ed integrazioni, disponibili al link

<https://www.retesai.it/manuali/> nonché da ogni altra disposizione relativa al Sistema di Accoglienza e Integrazione e al finanziamento in argomento predisposto.

Le attività sopra indicate devono seguire le modalità previste dal "Patto di accoglienza" proposto nel "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria" del Servizio Centrale per l'Immigrazione, che dovrà essere tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti per poi essere sottoscritto e condiviso da ogni beneficiario accolto;

Gli interventi sopra indicati, sono assicurati tramite un modello organizzativo definito dal Ministero (si sottolinea il modello dell'équipe come declinato dal manuale operativo ministeriale e l'art 36 linee guida del DM 18/11/2019), prevedendo forme di coinvolgimento del servizio sociale e di tutti gli attori istituzionali coinvolti per garantire la piena integrazione e l'acquisizione dell'autonomia da parte dei beneficiari del progetto.

I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono altresì integrati nel citato allegato Progetto Unitario definitivo (Allegato B).

Tutto ciò che non è specificato nel presente accordo è rimandato agli allegati parte integrante e sostanziale, ossia il progetto definitivo e il piano economico finanziario.

Art. 5 –Risorse economiche

Il quadro delle risorse economiche è articolato all'interno del piano economico (all. C parte integrante della presente convenzione). Il Comune si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi oggetto di coprogettazione fermo restando che il valore di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 30% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla presente convenzione. A fronte dell'assegnazione in itinere di ulteriori risorse, anche a seguito di richiesta di ampliamento dei posti di accoglienza, le risorse determinate potranno subire variazioni previa ri-progettazione delle attività e nel rispetto delle fonti di finanziamento sottostanti.

La proposta di ampliamenti da parte del partner, con costi a proprio carico, ove condivisa e approvata dal Comune, non incide e non incorre in limiti percentuali.

Le risorse messe a disposizione dall'ente pubblico, come confermato dalle Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS, adottate con DM n. 72/2021, sono riconducibili ai contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 ed assumono natura esclusivamente compensativa dell'operato dell'Ente Attuatore Partner al fine di consentirgli un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e saranno erogate a titolo di contributo a rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati. Pertanto, a consuntivo l'importo potrà subire variazioni in ribasso qualora la somma rendicontata sia inferiore alle previsioni di spesa indicate. In presenza di provvedimenti normativi e/o di interruzioni o riduzioni del finanziamento, il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di revocare o ridurre, anche parzialmente, il partenariato in oggetto.

Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Ente attuatore partner il Comune si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

L'eventuale disimpegno ministeriale delle risorse finalizzate all'attuazione della progettualità di cui alla presente Convenzione, comporta la riduzione o la revoca delle

risorse relative alla medesima progettualità e quindi una riduzione o revoca delle somme di cui al comma 1, con il conseguente loro recupero. Resta inteso che l'Ente attuatore partner si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni effetto pregiudizievole e l'eventuale diminuzione o revoca del finanziamento per qualsiasi motivo non imputabile al Comune non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di rimborso di qualunque genere e natura da parte dell'Ente attuatore partner.

Variazioni superiori al 30% del valore complessivo potranno essere adottate solo a seguito di riapertura della manifestazione di interesse da parte del Comune di Reggio Emilia, su proposta della Cabina di Regia, per l'adesione di eventuali altri partner di progetto, con conseguente riapertura del tavolo di coprogettazione.

Art. 6 – Rendicontazione

Il Partner si impegna a rendicontare le spese sostenute inviando la documentazione al Comune di Reggio Emilia secondo i tempi e le modalità previste nel piano economico (all. C parte integrante della presente convenzione) ed in coerenza con le disposizioni dell'ente finanziatore (es. manuale unico di rendicontazione SAI e ss.mm.). Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del Progetto. Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità delle spese e obblighi rendicontativi con le modalità e le tempistiche definite dal manuale di rendicontazione attualmente in vigore e successivi aggiornamenti. Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto eventualmente finanziato, deve essere pertanto presentato nel rispetto delle regole indicate nel suddetto Manuale.

Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, l'ente attuatore partner si intende del tutto soddisfatto di ogni avere per cui non potrà reclamare dal Comune, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi.

Art. 7 – Modalità di erogazione del Contributo

L'erogazione del contributo avverrà mediante un acconto iniziale in misura pari al 40% del contributo riconosciuto su base annua. Il Comune di Reggio Emilia si riserva la possibilità di procedere all'erogazione di un ulteriore acconto pari al 40% del contributo riconosciuto su base annua in relazione all'acquisizione di adeguata rendicontazione dell'acconto iniziale come specificato nel piano economico (all. C parte integrante della presente convenzione). Il saldo pari al 20% del contributo riconosciuto su base annua potrà essere liquidato esclusivamente a seguito dell'avvenuta acquisizione dell'intera rendicontazione annuale. È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di Reggio Emilia di richiedere al Partner ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente rese. Il Partner si obbliga ad esibire la documentazione richiesta. Il pagamento dell'ultima nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) elettronica avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul Progetto. Le note di debito/fattura (fuori campo IVA

ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) elettroniche dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Reggio Emilia – Servizio Contrasto alle Povertà Urbane Codice IPA A39PAK . Ciascuna nota di debito/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72) dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura “somme escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art.2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72, in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi”. Ciascuna nota di debito elettronica/fattura (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/72), oltre a quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: ✓ oggetto della convenzione; ✓ numero CUP; ✓ numero CIG; ✓ data della convenzione stipulata; ✓ riferimento della determinazione dirigenziale di approvazione della spesa ; ✓ importo complessivo; ✓ periodo di competenza; ✓ tutti i dati relativi al pagamento nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136; ✓ ogni altra indicazione utile. Eventuali variazioni in diminuzione del corrispettivo potranno determinarsi per economie che si verificassero nel corso della gestione. La liquidazione delle note di debito elettroniche verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione

La liquidazione dei rimborsi all’Ente attuatore partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l’acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l’esigibilità.

Art. 8 – Compiti dell’Ente locale

Al Comune di Reggio Emilia compete la titolarità del progetto SAI, la gestione dei rapporti in ambito tecnico ed amministrativo con i referenti del Ministero dell’Interno e del Servizio Centrale e a tal fine individua al suo interno il gruppo di lavoro dedicato. Al Comune compete la gestione operativa di insieme, assicurando la corretta e tempestiva esecuzione di tutte le attività previste per l’attuazione degli interventi, i relativi adempimenti amministrativo - finanziari, di monitoraggio e di rendicontazione del progetto nel suo complesso in raccordo con il Partner di Progetto.

Il Comune individua un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate.

Art.9 – Compiti dell’Ente attuatore

Il Partner si impegna ad attivare tutte le forme di collaborazione reciproca nel comune intento di addivenire alla piena, positiva e integrale attuazione del Progetto unitario , concordando modalità, tempistiche e tutto quanto connesso alla realizzazione di tutte le attività/azioni prefissate sulla base dei contenuti riportati nei Verbali dei Tavoli e concordati nel Progetto unitario parti integrante della presente convenzione e nell’ambito delle decisioni stabilite nei diversi organismi di governance, di cui al successivo articolo, che si riuniranno periodicamente, nel corso dell’intero sviluppo progettuale nei modi e nelle forme stabilite.

All’Ente Attuatore Partner compete :

il rispetto di tutto quanto previsto dal DM 18/11/2019 e dalle Linee Guida allegate, dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei Servizi di Accoglienza Integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e di Minori Stranieri Non Accompagnati, dal Manuale di Rendicontazione SAI, da eventuali loro successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire, nonché da ogni altra disposizione relativa al Sistema di Accoglienza e Integrazione e al finanziamento in argomento;

la messa a disposizione di soluzioni abitative idonee a garantire l'accoglienza dei beneficiari, e in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso e dal Sistema di Accoglienza e Integrazione;

assicurare la presenza di mediatori linguistico-culturali;

rendersi disponibile a collaborare nell'ambito di avvisi pubblici a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) o ad altre progettualità nel medesimo ambito;

lo sviluppo di un lavoro di rete e di collaborazione con altri attori sul territorio: Istituzioni, Enti, Soggetti del Terzo Settore;

collaborare nelle Modalità, Strumenti e Strategie di comunicazione istituzionale di progetto, nonché delle iniziative promozionali che si intendono attivare nell'ambito del Progetto rispettando le linee guida del logo sc.;

l'individuazione di un coordinatore tecnico di progetto, che si interfacci con il Servizio Contrasto alle Povertà Urbane ;

la gestione della casella di posta certificata PEC, attivata dal Comune di Reggio Emilia in merito alla regolazione degli aspetti operativi e di gestione della procedura di notifica dei provvedimenti del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale dei beneficiari e la gestione completa delle comunicazioni inerenti e conseguenti previste dalla normativa;

la gestione della Banca Dati SAI, aggiornando le informazioni relative ai beneficiari, alle strutture, al personale operante sul progetto, e a tutti gli adempimenti previsti dai Manuali di riferimento, in stretta collaborazione con il Comune ;

collaborare con l'Ente locale alla redazione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), del Piano Finanziario (PF), al monitoraggio del progetto promosso dal Servizio Centrale, nonché con il Revisore contabile indipendente per la verifica dei costi sostenuti, e ad ogni altra attività rilevante per l'ottimale realizzazione delle azioni e degli interventi in parola;

redigere schede semestrali e annuali di monitoraggio e una relazione annuale sull'attività di gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 e s.m.i.;

la redazione di una relazione conclusiva al termine del percorso di presa in carico dal Servizio di ciascun beneficiario;

la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo le regole indicate dal Manuale di Rendicontazione SAI e s.m.i., nonché da ogni altra disposizione emanata dall'Autorità competente in materia, ed il caricamento delle stesse nella Banca Dati SAI;

garantire in caso di necessità la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Servizio competente del Comune di Reggi Emilia con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

garantire che il personale svolga attività e compiti con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;

assicurare il personale dipendente e/o incaricato a qualsiasi titolo e i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'espletamento delle attività oggetto di co-progettazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO), esonerando il Comune di Reggio Emilia da ogni responsabilità correlata a tali eventi;

ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro, rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli integrativi, le norme e gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale, e provvedere al pagamento di tutti gli oneri contributivi ed ogni altro onere accessorio;

comunicare al "Servizio contrasto alle povertà urbane" ogni cambiamento relativo alle strutture di accoglienza e al personale impiegato, nonché qualunque problema, variazione o circostanza che incida, anche potenzialmente, sull'esecuzione delle attività;

garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e delle informazioni necessari alla realizzazione degli interventi ed il loro corretto trattamento, assicurando l'osservanza del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i.;

informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i e del Codice di Comportamento vigente per i Dipendenti del Comune di Reggio Emilia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4571/19 del 05/02/2014 e successivamente aggiornato con Deliberazione G.C.n. 109 del 21/05/2019, far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

il pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro, ecc.);

impegnarsi a tenere indenne e manlevare il Comune qualora la revoca o la riduzione delle risorse o il mancato trasferimento delle somme agli EAP avvenga in conseguenza di proprie inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto e gli EAP nulla avranno a pretendere dal medesimo Comune per nessun titolo, causa o ragione;

garantire che il Comune riceva tutte le informazioni e la documentazione necessarie e pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni con particolare riferimento alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

tenere una contabilità separata delle risorse assegnate.

Per quanto non espressamente indicato, il soggetto partner è comunque tenuto ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficace realizzazione e gestione delle attività, coerente con i contenuti del progetto finanziato, con particolare riferimento alla convenzione di sovvenzione sottoscritta.

Art. 10 – Governance

Un modello di governance ben definito è ritenuto fondamentale per assicurare un coordinamento strategico, il monitoraggio costante delle attività e la capacità di adattamento del progetto. Il modello si sviluppa su tre livelli:

- **Cabina di Regia:** organo con funzione di indirizzo strategico-politico, composto da figure apicali dell'ente locale e del partner. La convocazione è prevista con cadenza annuale (indicativamente marzo) e al bisogno per decisioni strategiche.
- **Tavolo Tecnico di Monitoraggio:** organo operativo convocato con cadenza trimestrale per la verifica dell'andamento delle attività e del piano finanziario. La sua composizione potrà essere variabile in base ai temi all'ordine del giorno.
- **Tavolo di Coprogettazione:** organo principale di confronto, convocato annualmente in concomitanza con la Cabina di Regia per il monitoraggio generale e per la discussione di eventuali modifiche progettuali. Potrà essere riconvocato su richiesta specifica delle parti per affrontare esigenze emergenti. prevedendo i seguenti organismi: cabina di regia, cabina di monitoraggio, tavolo di Progetto.

Gli organismi producono verbali delle proprie osservazioni e valutazioni.

Art. 11 – Monitoraggio, Valutazione, Controllo e divulgazione

Il Progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, predisposti e approvati nell'ambito del tavolo tecnico entro il primo trimestre progettuale. Il monitoraggio è riportato alla cabina di Regia. La governance del Progetto è esercitata, nei modi e nei tempi identificati nel Progetto unitario (All. B parte integrante della presente convenzione) e come definito all'articolo 10 - Governance. Il Partner si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al Progetto per una divulgazione congiunta. Ogni forma di pubblicizzazione relativa al Progetto dovrà seguire il format definito in relazione all'identità visiva degli specifici canali di finanziamento e condivisa con il Comune Titolare del Progetto. Il format viene definito dal tavolo tecnico. Il tavolo tecnico approva le iniziative di comunicazione.

Il Soggetto partner si impegna a redigere report trimestrali e comunque ogni qualvolta l'Ente locale ne faccia richiesta, e a predisporre una relazione conclusiva al termine del percorso di presa in carico dal Servizio di ciascun beneficiario.

A conclusione delle attività oggetto di partenariato, l'EAP collaborerà per le parti relative alle proprie attività alla redazione una relazione conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio i dati e le azioni svolte, le criticità riscontrate, gli elementi di ricchezza della co-progettazione nella realizzazione di progettualità individualizzate ed ogni altro elemento valorizzato dal Servizio Contrasto alle Povertà Urbane, esponendo altresì riflessioni per il potenziamento delle azioni realizzate, in un'ottica di costante miglioramento degli strumenti e delle tutele messi a disposizione.

Art. 12 – Assicurazioni

Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il Comune di Reggio è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa scaturire, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione;

A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, gli Enti attuatori partner hanno prodotto la seguente polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), intendendosi per terzi anche il Comune, e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e con esclusione di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo e di qualsiasi eccezione da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione precedente:

-: polizza n..... del..... rilasciata da....., con
massimale pari ad euro
-: polizza n..... del..... rilasciata da....., con
massimale pari ad euro

Art. 13 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'Ente partner assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al committente.

Art. 14– Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Reggio;

È fatto divieto di appaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile;

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione dal Comune.

Nel caso di trasformazioni degli Enti partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-progettazione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Reggio Emilia le criticità e le problematiche che dovessero insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso e di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste

dal precedente comma.

L'EAP si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere

In caso di inosservanza del presente articolo da parte degli dell'Ente comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 15 – Riapertura tavolo di co-progettazione

Il tavolo di co-progettazione è riaperto una volta all'anno, quando non a richiesta dei co-progettanti, per revisione progettuale e ridefinizione di bisogni al variare degli stessi nel limite dei finanziamenti e delle prescritte approvazioni ministeriali, per rilevata parziale inefficacia o migliorabilità delle azioni, obiettivi, risorse affluenti o da riproporzionare. Ogni modifica dovrà essere oggetto di accordo far le parti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna ad eseguire tutte le variazioni che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico degli Enti attuatori partner maggiori spese.

Resta inteso che eventuali variazioni al progetto sono subordinate al previo accoglimento ed autorizzazione del competente Ministero. Le modifiche al progetto non comportano alcuna revisione del contenuto della presente Convenzione.

Art. 16 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, gli Enti attuatori partner si obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune approvato con deliberazione di Giunta comunale n.109 del 21/05/2019 parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e che si consegna ai medesimi Organismi tramite comunicazione scritta dell'url del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17 – Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute e documentate, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell' ETS partner;

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'Eap si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. Maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato tramite comunicazione Pec.

Art. 18 – Sicurezza e riservatezza

- Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- Il contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione, fermo restando che il partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il contraente potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del stesso a gare, appalti o co-progettazioni, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dalla convenzione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
- Il contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
- Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche

a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell’Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali. L’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte al presente contratto.

Poiché le attività previste dalla presente convenzione comportano in capo al contraente il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare il partner di co-progettazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività del progetto oggetto di co progettazione PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER LA CATEGORIA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (PROG-464-PR-4) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO – comportano il trattamento di dati personali relativi agli utenti e ai loro familiari. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono le persone coinvolte negli interventi, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative richiamate in premessa.

Il contraente, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l’esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell’adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall’articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia all’affidatario per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- a Decreto Legislativo n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- b Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla
- c protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- d Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Recante “Disposizioni per l’adeguamento della
- e normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
- f Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
- g nell’ambito del contratto in essere ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nella presente convenzione ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi. I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi alla presente convenzione. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;
- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;

- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia della presente convenzione e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia della convenzione stessa.

Art. 20 – Stipula

La presente convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 21– Foro competente

Per ogni controversia tra le parti è competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 22 - Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 23 – Allegati

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Progetto Unitario Definitivo (Allegato B)
- Allegato sub B.1 elenco personale impiegato – Ruolo e funzioni
- Allegato sub B.2 elenco strutture da adibire al progetto
- Quadro economico del Progetto (Allegato C)
- Verbali del Tavolo di coprogettazione